



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO

CIMITERIALE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.. N. 008 DEL 25.01.2010)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	<i>Oggetto</i>	pag. 7
Art. 2	<i>Competenze</i>	pag. 7
Art. 3	<i>Responsabilità</i>	pag. 8
Art. 4	<i>Servizi gratuiti e a pagamento</i>	pag. 8
Art. 5	<i>Atti a disposizione del pubblico</i>	pag. 9

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6	<i>Depositi di osservazione e obitori</i>	pag. 9
Art. 7	<i>Deposizione della salma nel feretro</i>	pag. 10
Art. 8	<i>Verifica e chiusura feretri</i>	pag. 10
Art. 9	<i>Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</i>	pag. 11
Art. 10	<i>Piastrina di riconoscimento</i>	pag. 13

TITOLO II TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

Art. 11	<i>Trasporto funebre.....</i>	pag. 13
Art. 12	<i>Orario dei trasporti.....</i>	pag. 14
Art. 13	<i>Trasferimento di salme senza funerale.....</i>	pag. 14
Art. 14	<i>Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività.....</i>	pag. 15
Art. 15	<i>Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....</i>	pag. 16
Art. 16	<i>Trasporti all'estero o dall'estero.....</i>	pag. 16
Art. 17	<i>Trasporto di ceneri e resti.....</i>	pag. 16

TITOLO III

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 18	<i>Elenco cimiteri.....</i>	pag. 16
Art. 19	<i>Disposizioni generali - Vigilanza.....</i>	pag. 17
Art. 20	<i>Reparti speciali nel cimitero.....</i>	pag. 17
Art. 21	<i>Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....</i>	pag. 18

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 22	<i>Disposizioni generali.....</i>	pag. 18
Art. 23	<i>Piano regolatore cimiteriale.....</i>	pag. 19

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 24	<i>Inumazione</i>	pag. 21
Art. 25	<i>Cippo</i>	pag. 21
Art. 26	<i>Tumulazione</i>	pag. 22
Art. 27	<i>Deposito provvisorio</i>	pag. 23

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
(ART. PER TEMPI ENTRO QUALI EFFETTUARLE)

Art. 28	<i>Esumazioni ordinarie</i>	pag. 24
Art. 29	<i>Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>	pag. 25
Art. 30	<i>Esumazione straordinaria</i>	pag. 25
Art. 31	<i>Estumulazioni</i>	pag. 26
Art. 32	<i>Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento</i>	pag. 27
Art. 33	<i>Raccolta delle ossa</i>	pag. 27
Art. 34	<i>Oggetti da recuperare</i>	pag. 28
Art. 35	<i>Disponibilità dei materiali</i>	pag. 28

CAPO V
CREMAZIONE

Art. 36	<i>Crematorio</i>	pag. 29
Art. 37	<i>Cinerario</i>	pag. 29
Art. 38	<i>Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</i>	pag. 29
Art. 39	<i>Urne cinerarie e affidamento personale delle ceneri</i>	pag. 30

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 40	<i>Orario</i>	pag. 35
Art. 41	<i>Disciplina dell'ingresso</i>	pag. 36
Art. 42	<i>Divieti speciali</i>	pag. 36
Art. 43	<i>Riti funebri</i>	pag. 37
Art. 44	<i>Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni</i>	pag. 38
Art. 45	<i>Fiori e piante ornamentali</i>	pag. 38
Art. 46	<i>Materiali ornamentali</i>	pag. 39

TITOLO IV
CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 47	<i>Sepulture private</i>	pag. 39
Art. 48	<i>Durata delle concessioni</i>	pag. 41
Art. 49	<i>Modalità di concessione</i>	pag. 42
Art. 50	<i>Uso delle sepulture private</i>	pag. 43
Art. 51	<i>Manutenzione</i>	pag. 44
Art. 52	<i>Costruzione dell'opera – Termini</i>	pag. 44

CAPO II

SUBENTRI, RINUNCE

Art. 53	<i>Rinuncia e concessione a tempo determinato</i>	pag. 45
Art. 54	<i>Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione</i>	pag. 45

Art. 55	<i>Rinuncia a concessione di manufatti della durata superiore a 50 anni o perpetua.....</i>	pag. 46
---------	---	---------

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 56	<i>Revoca.....</i>	pag. 47
Art. 57	<i>Decadenza.....</i>	pag. 47
Art. 58	<i>Provvedimenti conseguenti la decadenza.....</i>	pag. 48
Art. 59	<i>Estinzione.....</i>	pag. 48

TITOLO V
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 60	<i>Accesso al cimitero.....</i>	pag.49
Art. 61	<i>Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....</i>	pag. 50
Art. 62	<i>Responsabilità – Deposito cauzionale.....</i>	pag. 51
Art. 63	<i>Recinzione aree – Materiali di scavo.....</i>	pag. 51
Art. 64	<i>Introduzione e deposito di materiali.....</i>	pag. 52
Art. 65	<i>Orario di lavoro.....</i>	pag. 52
Art. 66	<i>Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....</i>	pag. 52
Art. 67	<i>Vigilanza.....</i>	pag. 53
Art. 68	<i>Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....</i>	pag. 53

CAPO II
IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Art. 69	<i>Funzioni - Licenza</i>	pag. 54
Art. 70	<i>Divieti</i>	pag. 55

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71	<i>Mappa</i>	pag. 55
Art. 72	<i>Annotazioni in mappa</i>	pag. 56
Art. 73	<i>Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	pag. 56
Art. 74	<i>Schedario dei defunti</i>	pag. 57
Art. 75	<i>Scadenzario delle concessioni</i>	pag. 58

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76	<i>Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i>	pag. 58
Art. 77	<i>Cautele</i>	pag. 58
Art. 78	<i>Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comunale</i>	pag. 58
Art. 79	<i>Concessioni pregresse</i>	pag. 59
Art. 80	<i>Aggiornamento delle tariffe</i>	pag. 59
Art. 81	<i>Norma finale e di rinvio</i>	pag. 59

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e trattamento delle salme o parti di esse /uso dei cadaveri o parti di essi,/ sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune ed avvalendosi del competente Servizio Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria devono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990).

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. l'uso della sala autoptica su disposizione dell'autorità giudiziaria
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c. l'inumazione in campo comune;
- d. la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
- f. la dispersione delle ceneri nel cinerario del Comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo delle celle frigo a richiesta del privato, ad esempio finalizzato alla conservazione della salma per la successiva cremazione, viene effettuato a pagamento secondo apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. La eventuale richiesta delle celle avanzata dalla pubblica amministrazione o da istituzioni è da ritenere gratuita. .

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nei cimiteri:

- a. l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b. copia del presente regolamento;
- c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; per le quali il comune si impegna a dare comunicazione ai legittimi proprietari e eredi 120 gg prima della prevista data di decadenza.
- f. I registri di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990)
- g. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato, ai sensi degli artt. 64 e 65 del D.P.R. n. 285/1990.

Il trasferimento dei cadaveri nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica **dell'Azienda Sanitaria Locale**, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall' **A.S.L.**

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall'Azienda USL alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione.

Art. 9 -Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a. per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b. per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A)(2) se il trasporto è per o dall'estero;
- d. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e. per cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

Art. 11 - Trasporto funebre

Costituisce trasporto funebre, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno o all'altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale necessario. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione dell'ufficiale di stato civile.

Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuata in osservanza delle norme contenute nel capo IV del D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285 e della Circolare del Ministero della Sanità del 24/6/1993 n. 24.

Il servizio di trasporto funebre è esercitato tramite autorizzazioni rilasciate alle Imprese abilitate. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 13 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 14 -Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 15 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile di Polizia Mortuaria.

Art. 16 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 17 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto è da o per Stato estero, si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D. P. R. 285/90.

TITOLO III

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 18 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- a. cimitero San Pietro in Oristano**
- b. cimitero Sili**
- c. cimitero Donigala Fenughedu**

d. cimitero Nuraxinieddu

e. cimitero Massama

Art. 19 - Disposizioni generali - Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 101 e ss del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 20 - Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici vengono cremati o seppelliti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

Art. 21 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso.
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 22 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche

tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 23 - Piano regolatore cimiteriale

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni ed è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. .

Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a. campi di inumazione comune;
- b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c. tumulazioni individuali (loculi);
- d. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
- e. cellette ossario;
- f. nicchie cinerarie;
- g. ossario comune;
- h. cinerario comune;
- i. camera mortuaria (deposito di osservazione);
- j. locali per il personale di custodia;
- k. obitorio;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune, ove attivato, dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 24 - Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 25 - Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali.

Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 26 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla colloca del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 27 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dei servizi cimiteriali.

Limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli Interessati. La durata non può eccedere i 12 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato trimestralmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi al servizio effettuato.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
(ART. PER TEMPI ENTRO QUALI EFFETTUARLE)

Art. 28 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato, in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi più caldi (da maggio ad agosto).

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c. essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere entro 120 giorni all'albo cimiteriale e comunale. Il Comune si impegna a dare comunicazione ai legittimi proprietari e eredi 120 gg prima della scadenza prevista.

Art. 30 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 31 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato fissato in 60 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del cimitero di concerto con il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà pubblicato all'Albo di ogni cimitero.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'ASL, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del

feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni sono autorizzate dal responsabile di Polizia Mortuaria. La richiesta deve essere fatta in bollo su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Stato Civile previo versamento alla Tesoreria Comunale dei diritti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 33 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte a seguito di esumazioni e di estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione ventennale.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 34 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio in cimitero. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di "12" mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 35 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio Cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2°

grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero in luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 36 - Crematorio.

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 37 - Cinerario

Nel Cimitero di S. Pietro potrà essere previsto un apposito spazio delimitato e segnalato dove verrà realizzato il cinerario, nel quale sia possibile la dispersione delle ceneri.

Art. 38 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione ai sensi all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della Legge 30 marzo 2001 n. 130 è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione
- b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c. certificato, in carta libera, del Medico curante e del Medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato
- e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 39 - Urne cinerarie e affido personale delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

L'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri può essere rilasciato solo a privati residenti nel Comune di Oristano, indipendentemente dal luogo di decesso del defunto o di collocazione delle ceneri. La domanda per l'affidamento delle ceneri, indirizzata al Sindaco del Comune di Oristano, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Stato Civile ed unitamente agli allegati in esso previsti.

La richiesta di affidamento dell'urna, deve essere presentata dalla persona avente titolo ad ottenere l'autorizzazione; all'istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto. La domanda ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo. Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

In caso di richiesta di affidamento di ceneri già tumulate, all'istanza deve essere allegata copia della ricevuta della domanda di estumulazione rilasciata dal Servizio di Polizia Mortuaria. In caso di richiesta di affidamento di ceneri di persona deceduta in altro Comune, all'istanza devono essere allegati l'estratto dell'atto di morte e copia del verbale di cremazione.

La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- a. disposizione testamentaria;
- b. dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del codice civile);
- c. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;

- d. dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali (funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc.);
- e. dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a pubblico ufficiale. La firma dei congiunti previsti dal libro I Tit.V del codice civile va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 del DPR. 445/2000 e s.m.i. -

L'individuazione dell'affidatario unico presuppone in tal caso l'accordo di tutti gli aventi titolo.

Le urne cinerarie destinate alla conservazione presso privati devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. l'urna dovrà essere esclusivamente di metallo. E' ammesso materiale diverso a condizione che l'urna sia almeno provvista di una anima di metallo a contatto con le ceneri;
- b. nessuna limitazione relativa alla forma ma l'ingombro massimo dell'urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 23x23x30;
- c. l'urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.

Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere espressamente indicato nell'istanza di affidamento.

L'urna dovrà essere custodita in un luogo sicuro da ogni forma di profanazione, nonché in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. Il luogo di conservazione deve inoltre essere adeguato alla "*pietas*" ed al decoro nei confronti dei defunti.

L'affidatario all'atto della presentazione dell'istanza deve rendere le seguenti dichiarazioni:

- a. dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;

- b. dichiarazione del luogo esatto in cui saranno conservate le ceneri, con esplicito impegno a rispettare le caratteristiche delle urne e le prescrizioni sopra indicate circa i luoghi di conservazione;
- c. dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- d. dichiarazione di conoscenza:
- dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
 - delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzate delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia;
 - dell'obbligo di informare l'Ufficio di Stato Civile della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria entro il termine massimo di 30 giorni;
 - della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un cimitero del Comune di Oristano;
 - del divieto all'affidamento - anche temporaneo - dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l'urna

L'istanza per l'affidamento di un'urna cineraria deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Oristano, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile. L'ufficio di Stato Civile, dopo aver verificato la legittimità, completezza e correttezza dell'istanza rilascia l'autorizzazione all'affidamento, nella quale devono essere riportati:

- a. le generalità del defunto;
- b. le generalità dell'affidatario, la sua residenza nonché l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria;

- c. il richiamo all'impegno assunto nella istanza dal richiedente al rispetto e alla piena osservanza di tutte le prescrizioni previste nel presente articolo;
- d. i destinatari del provvedimento e cioè: l'affidatario, il Dirigente del IV Settore del Comune di Oristano, il Comune di decesso nel caso in cui questo sia diverso da Oristano.

L'affidatario, divenuto in possesso dell'autorizzazione, si recherà presso l'impianto di cremazione ovvero presso il Cimitero dove è conservata l'urna, dove i rispettivi Responsabili redigono apposito verbale di consegna dell'urna cineraria, sottoscritto dallo stesso Responsabile e dall'affidatario, trasmettendone quindi copia all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Oristano

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del Comune di Oristano: pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri in un luogo appartenente al territorio di un altro Comune, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

L'ufficio di Stato Civile del Comune di Oristano predispone un apposito Registro per le autorizzazioni all'affidamento personale delle ceneri in cui sono indicati:

- a. il numero progressivo dell'autorizzazione;
- b. le generalità del defunto nonché dati relativi al decesso;
- c. le generalità dell'affidatario, compresa sia la residenza legale che, se diverso, l'indirizzo del luogo ove l'urna cineraria verrà conservata;
- d. la previsione di appositi spazi destinati alla registrazione di eventuali variazioni.

Cessando le condizioni per l'affidamento, o per decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l'urna dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, al Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a:

- a. tumulare l'urna in un cimitero del Comune di Oristano sempre che colui che la restituisce disponga in tal senso, con assunzione delle spese relative. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un cimitero del Comune di Oristano;

- b. collocare le ceneri nell'apposito spazio del cimitero a ciò riservato, in caso di mancata assunzione di tali oneri.

La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento - salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale - può dar luogo alla decadenza dallo stesso affidamento con conseguente ritiro dell'urna e applicazione di sanzione ai sensi della vigente normativa.

In caso di rinvenimento di urna cineraria senza che possa essere individuato uno specifico affidatario, il servizio cimiteriale provvederà a collocarla nell'apposito spazio a ciò riservato del cimitero di Oristano.

Il Servizio di Polizia Mortuaria dovrà effettuare gli opportuni controlli, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.

Nel caso in cui l'affidatario si opponga al controllo presso il domicilio dichiarato, è obbligato a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle modalità di conservazione delle ceneri.

Qualora si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, l'Amministrazione Comunale di Oristano, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 40 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del custode, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 41- *Disciplina dell'ingresso*

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari (disabili).

Art. 42- *Divieti speciali*

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c. introdurre oggetti irriverenti;
- d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Cimitero;
- m. qualsiasi attività commerciale.
- n. depositare vasi, portafiori ed oggetti di ogni genere al di fuori della cornice della lapide, alla base dei loculi e nei viali.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 43 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Cimitero.

Art. 44 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Cimitero Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 45 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con

deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 46 - *Materiali ornamentali*

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO IV

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 47 - *Sepulture private*

Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a. sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
- b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

L'atto di concessione, stipulato sotto forma di scrittura privata tra il Dirigente del IV Settore – Lavori Pubblici e manutenzioni e il richiedente (Concessionario) viene redatto in triplice originale (uno in bollo), dei quali uno trattenuto agli atti del Settore Lavori Pubblici, uno conservato presso gli uffici del cimitero ed il terzo destinato al Concessionario.

Art. 48 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a. in 50 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività.
- b. in 20 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali
- c. in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.

È consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Art. 49 - Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 52, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Si può concedere in uso un loculo numericamente adiacente al coniuge o al convivente in vita che ne faccia richiesta. I casi di convivenza verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4°, lettera b) dell'art. 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 50 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U.445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 51 - Manutenzione.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 52 - Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla

data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Dirigente del IV Settore – Lavori pubblici e manutenzioni, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II SUBENTRI, RINUNCE

Art. 53 - Rinuncia a concessione a tempo determinato.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 54 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 53, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari a 1/100 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Responsabile, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

Art. 55 - Rinuncia a concessione di manufatti esistenti della durata superiore ad anni 50 o perpetua

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 52, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 50 anni, in misura pari a 1/100 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Dirigente del Settore competente.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 59.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

Art. 56 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse e sicurezza pubblica.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente del IV Settore – Lavori pubblici e manutenzioni previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, **si dovrà** dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 57 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata, dal Dirigente del IV Settore del Comune di Oristano, nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, quartultimo comma;
- d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
- f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili .

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 58 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del IV Settore del Comune di Oristano, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, dovrà essere disposta la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 59 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO V
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 60 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Dirigente del IV Settore – Lavori pubblici e manutenzioni da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Dirigente del IV Settore – Lavori pubblici e manutenzioni.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dei Servizi cimiteriali.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili.

Art. 61 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Dirigente del IV Settore – Lavori pubblici e manutenzioni.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Cimitero.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Dirigente del IV Settore – Lavori pubblici e manutenzioni, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 62 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 67, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Art. 63 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, seguendo le direttive del responsabile cimiteriale, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Dirigente del IV Settore – Lavori pubblici e manutenzioni.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al

luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. L'impresa è tenuta a presentare bolletta di scarico delle macerie.

Art. 64 - Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari concordati col Responsabile del Cimitero.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 65 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Dirigente del IV Settore – Lavori pubblici e manutenzioni.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 66 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Dirigente del IV Settore – Lavori pubblici e manutenzioni in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 67 - Vigilanza

Il Dirigente del IV Settore – Lavori pubblici e manutenzioni vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 67 e 69.

Art. 68 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Art. 69 - Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 70 - Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71 - Mappa

Presso l'Ufficio servizi cimiteriali, all'interno del Cimitero, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 72 - Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. generalità del defunto o dei defunti;
- b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e. gli estremi del titolo costitutivo;
- f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g. la natura e la durata della concessione;
- h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
- j. l'avvenuto pagamento della concessione

Art. 73 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio cimiteriale per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco o dal Dirigente del Settore competente, in doppio esemplare:

- a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 74 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 80, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a. le generalità del defunto;
- b. il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 79.

Art. 75 - Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Cimitero è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano dal momento della sua approvazione anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente.

Art. 77 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 78 - Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comunale

Spetta al Dirigente del IV Settore – Lavori pubblici e manutenzioni l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, esclusi quelli che ai sensi della normativa di

riferimento competono all'Ufficiale di Stato Civile- Responsabile di Polizia Mortuaria, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al suddetto dirigente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco ai sensi degli artt.42 e 50 del D.Lvo 18.8.2000 n.267.

Art 79 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Per le cappelle e le tombe familiari dove non esistesse un contratto, l'Amministrazione Comunale provvederà a convocare i concessionari al fine di stipulare apposito atto per perfezionare la concessione stessa.

Art. 80 - Aggiornamento delle tariffe

Le tariffe vengono aggiornate previa deliberazione della Giunta Comunale con determinazione del Dirigente di cui all'art. 78 del presente Regolamento.

Art. 81 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).